

Comune di Alfiano Natta (Alessandria)

**Deliberazione C.C. n. 32/2014 del 07/10/2014: "Modifica Regolamento Edilizio per soppressione Commissione Edilizia".**

(omissis)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 18 del 23/06/2002, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento Edilizio di questo Comune sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Regione Piemonte;

RICORDATO che il Titolo I "Disposizioni generali" del predetto regolamento, disciplina la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;

DATO ATTO che:

- la Regione Piemonte con la Legge 14/07/2009, n. 20 "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica" all'articolo 9 ha apportato modifiche alla L.R. 08/07/1999 n. 19, stabilendo che la nomina della Commissione Edilizia comunale è facoltativa;
- con la stessa L.R., all'articolo 10, sono state apportate modifiche alla L.R. n. 45/89 e s.m.i. eliminando la previsione del parere della Commissione Edilizia;
- con la L.R. n. 32/2008 le competenze in materia di valutazione degli aspetti paesaggistici sono state attribuite alla Commissione Locale del Paesaggio, abrogando l'attribuzione delle stesse precedentemente in capo alla Commissione Edilizia in base alla L.R. n. 20/89 e s.m.i.;
- in precedenza già il D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) rendeva facoltativa la Commissione edilizia (art. 4, comma 2);

CONSIDERATA, inoltre, la difficoltà di reperire gli esperti componenti la Commissione disposti ad assumere gli incarichi senza la corresponsione di alcun gettone di presenza, e soprattutto l'avvenuto insediamento della Commissione Locale per il Paesaggio di cui alla L.R. n. 32/2008 a cui è demandato l'esame di buona parte delle pratiche edilizie;

ATTESO, pertanto, che occorre prendere in considerazione la facoltà che ha l'Amministrazione di sopprimere la Commissione Edilizia, decisione questa che va, oltre tutto, nella direzione della semplificazione degli atti amministrativi e del risparmio,

VISTE le modifiche da apportare al Regolamento Edilizio e, dato atto, che con l'adozione delle stesse il Regolamento Edilizio Comunale resta conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 548-9691 in data 29/07/1999 e, successivamente, modificato con D.C.R. n. 267-31038 dell'08/07/2009;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in merito alla regolarità tecnica dell'atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

*Delibera*

Di abolire, per le ragioni in premessa precisate, l'istituto della Commissione Edilizia Comunale, abolizione permessa dall'art. 9 della L.R. n. 20 del 14/07/2009;

Di modificare, di conseguenza, il Regolamento Edilizio Comunale vigente mediante:

- la soppressione nell'art. 1 – Oggetto del Regolamento Edilizio – della frase “la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia”;
- la soppressione dell'art. 2 – Formazione della Commissione Edilizia;
- la soppressione dell'art. 3 – Attribuzioni della Commissione Edilizia;
- la soppressione dell'art. 4 – Funzionamento della Commissione Edilizia;

Di abrogare, inoltre, tutte le altre norme del Regolamento Edilizio vigente che fanno espresso riferimento al parere obbligatorio della Commissione Edilizia;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio così modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 548-9691 in data 29/07/1999 e, successivamente, modificato con D.C.R. n. 267-31038 dell'08/07/2009;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 19 dell'08/07/1999;

Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, della L.R. n. 19 dell'08/07/1999 alla Regione Piemonte -Assessorato all'Urbanistica;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico al compimento di tutti gli adempimenti di legge inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;

Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole espressa nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.